

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

diritto penale del lavoro;
istituzioni di diritto pubblico.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di giurisprudenza:

1) istituzioni di diritto romano;
2) diritto del lavoro;
3) diritto e procedura penale militare;
4) diritto canonico.

UNIVERSITÀ « LA SAPIENZA » DI ROMA

Facoltà di economia e commercio:

diritto della previdenza sociale;
econometria;
storia e critica delle dottrine economiche;
politica economica e finanziaria.

UNIVERSITÀ « TOR VERGATA » DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto delle Comunità europee;
diritto canonico;
diritto privato comparato;
diritto pubblico dell'economia;
istituzioni di diritto pubblico.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(5427)

Avviso di rettifica al comunicato concernente vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento.
(Comunicato pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 254 del 15 settembre 1983).

Nel comunicato citato in epigrafe l'avviso di vacanza della cattedra di istituzioni di diritto pubblico è rettificato nel senso che la vacanza stessa sussiste presso la facoltà di economia marittima dell'Istituto universitario navale di Napoli e non dell'Istituto universitario di Napoli.

(5429)

**MINISTERO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI**

**Comunicato concernente l'art. 25 della legge 5 agosto 1981,
n. 416: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze
per l'editoria».**

Si richiama l'attenzione delle imprese editrici delle pubblicazioni periodiche di cui all'art. 25 della legge 5 agosto 1981, n. 416, su quanto sancito dalla stessa legge del terzo comma dell'art. 19: «Dopo il primo anno dall'entrata in vigore della presente legge le provvidenze previste sono corrisposte a condizione che le aziende siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali».

Le imprese editrici interessate dovranno, pertanto, allegare ad ogni domanda inoltrata a questo Ministero - Direzione generale per gli affari generali, amministrativi e del personale - Divisione VIII Editoria, ai fini della concessione dei contributi previsti dall'art. 25 della legge sopra richiamata, con inizio dall'annata 1982, appositi certificati aggiornati rilasciati dai competenti istituti di previdenza (I.N.P.G.I. per i giornalisti, I.N.P.D.A.I. per i dirigenti amministrativi, I.N.P.S. per tutti gli altri dipendenti, casella per i lavoratori iscritti presso tale istituto).

Le richieste di certificazione dovranno essere inoltrate agli istituti previdenziali, compilate secondo il fac-simile allegato.

Alle richieste di certificazione dirette all'I.N.P.S. e allo I.N.P.D.A.I. dovranno essere allegate le copie delle denunce aziendali mensili quietanzate relative rispettivamente agli ultimi ventiquattro o dodici mesi o al minor periodo di gestione, ovvero alle rate scadute della rateizzazione del debito contributivo concessa per partite arretrate.

All'istituto
Sede di

Il sottoscritto rappresentante legale della impresa editrice chiede a codest il rilascio di un certificato da cui risulti il numero dei dipendenti denunciati.

Prega inoltre di apporre sul certificato stesso alla data del (1) una dichiarazione da cui risulti la correttezza dei contributi dovuti ovvero il regolare pagamento delle rate della rateizzazione del debito contributivo concessa per partite arretrate.

Al fine della suddetta dichiarazione allega le copie delle denunce mensili quietanzate relative (2).

Restando a disposizione per ogni eventuale altra richiesta, dichiara sotto la propria responsabilità di non aver situazioni o debiti contributivi non denunciati.

Il rappresentante legale

(1) Il certificato deve riferirsi ad una data anteriore di non oltre novanta giorni alla data della domanda di contributo cui il certificato va allegato.

(2) Agli ultimi ventiquattro mesi per le richieste dirette all'I.N.P.S. e agli ultimi dodici mesi per le richieste dirette all'I.N.P.D.A.I. In caso di eventuale minor periodo di gestione, ovvero di rateizzazione del debito contributivo concesso per partite arretrate, dovranno essere allegate le denunce mensili quietanzate dei versamenti effettuati.

(5405)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Provvedimenti concernenti
le strade statali, provinciali e comunali**

Con decreto ministeriale 30 maggio 1983, n. 85, il tratto della strada statale n. 360 «Arcevese» compreso tra le progressive chilometriche 35 + 020 e 40 + 750 viene declassificato a comunale e consegnato al comune di Arcevia; il tratto della strada provinciale «Arcevia-Castelleone di Suasa» dal bivio Conce a Ponte dei Tini per uno sviluppo di m 875, il tratto della strada comunale «dei Mulini» da Ponte dei Tini a Ponte del Goro per uno sviluppo di m 2.734 e il tratto della strada provinciale «Genga-Arcevia-Pergola» da Ponte del Goro al bivio S. Croce per uno sviluppo di m 1.550, vengono classificati statali ed inseriti nell'itinerario della strada statale n. 360 «Arcevese»; la strada statale n. 360, in conseguenza delle modifiche apportate, mantenendo inalterati i capisaldi attuali, modifica la sua lunghezza dai precedenti km 74 + 560 agli attuali km 73 + 989.

Con decreto ministeriale 16 giugno 1983, n. 161, la strada statale n. 7 dir/b «Via Appia» di km 5 + 496 viene declassificata a comunale nel tratto dal km 0 al km 1 + 140 e consegnata al comune di Formia, mentre nel tratto dal km 3 + 312 al km 5 + 496 viene consegnata al comune di Gaeta; nel tratto dal km 1 + 140 al km 3 + 312 viene riclassificata strada statale n. 213 «Via Flacca», che modifica il caposaldo di termine da «Innesto con la strada statale n. 7 dir/b presso Gaeta» in «Bivio per Gaeta-Innesto con la strada statale n. 7 a Formia» variando altresì l'estesa da km 30 + 000 in km 35 + 852; la strada provinciale «attraversamento di Formia» di km 3 + 680 viene classificata statale ed inserita nell'itinerario della strada statale n. 213 «Via Flacca» quale prolungamento terminale di quest'ultima.

Con decreto ministeriale 5 agosto 1983, n. 231, la strada statale n. 612 «Della Val di Cembra» ha invertito il senso della chilometrazione mantenendo inalterato sia il tracciato che la estesa di km 46 + 400 e assumendo la seguente successione di capisaldi di itinerario: «Innesto strada statale n. 12 a Lavis-Cembra-Innesto strada statale n. 48 presso Cavalese».

(5416)